



Circolare n°: 12/2018

Oggetto: *Le scadenze fiscali per il 2018 e le novità in tema di compensazioni, scheda carburante e visto di conformità*

Sommario: La Legge di Bilancio 2018 riscrive in parte il calendario dei termini dichiarativi e di versamento, nonché interviene in materia di compensazioni e deducibilità dei costi auto.

Lo slittamento dei termini consente di evitare le proroghe dell'ultima ora, come è avvenuto lo scorso anno.

Contenuto: _____

La legge di bilancio ha messo mano alle principali scadenze fiscali, evidenziando che trattasi comunque di uno spostamento temporaneo fino alla soppressione dello spesometro prevista per il 2019.

Tra le altre novità si segnalano:

- il rischio di blocco degli F24 sulle compensazioni di debiti e crediti;
- le novità in tema di costi auto ai fini della deduzione e detrazione della corrispondente imposta.

Da rilevare inoltre che la dichiarazione IVA 2018, relativa ai dati 2017, sarà la prima con l'applicazione dei nuovi limiti introdotti dal DL 50/2017 previsti per il visto di conformità.

Con la presente circolare vengono evidenziati i nuovi termini dichiarativi previsti per il 2018, e le ulteriori misure sopraindicate.

Indice: _____

P.1	TERMINI DICHIARATIVI
P.2	TERMINI VERSAMENTI
P.3	COMPENSAZIONI
P.4	VISTO DI CONFORMITA'
P.5	SCHEDA CARBURANTE



TERMINI DICHIARATIVI:

Il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ordinarie (PF, società di persone e soggetti IRES) è spostato al **31 ottobre 2018**, in luogo del 30 settembre 2018.

Si tratta di uno spostamento già avvenuto nel corso del 2017 per le dichiarazioni relative al PI 2016, che, a seguito dell'eliminazione dello spesometro, dovrebbe permanere solo per il 2018. Dal 2019 il termine dovrebbe essere confermato al 30 settembre.

Viene spostato al **31 ottobre 2018** il termine per la **presentazione del modello 770** nonché quello per l'invio delle CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili in precompilata.

Il termine del 7 marzo per l'invio delle CU riguarderà solo i redditi che possono confluire nella precompilata. Entro il 23 luglio 2018 devono essere trasmessi i 730 precompilati sia direttamente sia per il tramite di un CAF o intermediario abilitato.

I contribuenti avranno tempo fino alla scadenza del 23 luglio per la consegna dei documenti per la consegna dei documenti o la dichiarazione predisposta agli intermediari per l'invio entro la stessa data.

Lo slittamento delle scadenze sposta in avanti anche i termini di altri adempimenti normativi ancorati a quelli dichiarativi:

- **Trasmissione telematica delle dichiarazioni correttive nei termini** relative al periodo d'imposta 2017;
- **Esercizio (o revoca) nel modello redditi** dell'opzione per i **regimi fiscali speciali** (consolidato fiscale nazionale e mondiale);
- **Esercizio (o revoca) nel modello IRAP**, da parte di imprenditori individuali e delle società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle società di capitali;
- **Redazione e sottoscrizione dell'inventario;**
- **Compilazione del registro dei beni ammortizzabili;**
- **Presentazione** da parte degli eredi dei **modelli Redditi e IRAP del de cuius.**
- **Ravvedimento operoso;**



- o sia per le presentazioni di dichiarazioni omesse presentate entro i 90 giorni dallo spirare dei termini;
- o sia per le correzioni di dichiarazioni presentate effettuate entro i 90 gg dalla scadenza del termine;
- o sia per regolarizzare spontaneamente le violazioni inerenti le dichiarazioni presentate in anni precedenti.

Non mutano invece i termini per la presentazione delle dichiarazioni IVA fissati dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

TERMINI VERSAMENTI:

Imposte sui redditi

Con riferimento ai termini di pagamento delle imposte a saldo e acconto non si rilevano variazioni.

Le scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali resta **fissata al 30 giugno**.

Per i soggetti che approvano il bilancio oltre i 120 gg, la scadenza è fissata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della chiusura del bilancio. Resta comunque salva la possibilità di effettuare il pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

IVA

La scadenza del **30 giugno** riguarda anche il **versamento del saldo IVA**, in scadenza il 16 marzo, per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

IMU e Tasi

Rimangono inalterate le scadenze del **16 giugno** i versamenti della prima rata **IMU e TASI**.

COMPENSAZIONI:



Nella Legge di Bilancio 2018 è previsto che l'Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio¹.

Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate, con ogni conseguenza in termini di sanzioni. Rimane comunque salva la possibilità di provvedere alla regolarizzazione del versamento omesso tramite ravvedimento operoso².

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.

VISTO DI CONFORMITA': _____

Per effetto del DL 50/2017 sono state abbassate le soglie per l'utilizzo dei crediti in compensazione e dei limiti per l'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo dei crediti in compensazione.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione nel mod. f24 un credito superiore a 5.000 euro hanno l'obbligo di presentare l'istanza con il visto di conformità di un soggetto abilitato o del soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.

Per le dichiarazioni dei redditi e quelle IRAP non è invece previsto un obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale, ferma restando la necessità del visto al momento dell'invio qualora l'importo in compensazione orizzontale superi la soglia dei 5.000 euro.

¹ Per profilo di rischio si intendono le seguenti operazioni: a) utilizzo di crediti in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso; b) compensazioni di crediti riferiti ad anni d'imposta anteriori rispetto all'anno di effettuazione dell'operazione; c) crediti utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti iscritti.

² In caso di mancato insufficiente o tardivo pagamento, se lo stesso vien effettuato entro 90 gg dalla scadenza del termine, la sanzione è ridotta alla metà ed è quindi pari al 15% dell'importo non versato.



SCHEDA CARBURANTE: _____

Dal 1° luglio 2018 è soppressa la scheda carburante per i titolari di partita IVA in relazione ai mezzi aziendali di cui all'art. 164 del TUIR, sia per quelli ad uso esclusivo strumentale e a deducibilità limitata.

Per effetto di tale soppressione le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili solo se effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagata emessa da operatori finanziari. Analoga disposizione è prevista anche ai fini IVA. I titolari di partita IVA potranno pertanto dedurre il costo e detrarre la corrispondente imposta solo utilizzando mezzi di pagamento sopra indicati.

Dal punto di vista operativo, in ragione del fatto che le carte di credito, di debito, e prepagate devono essere intestate al soggetto IVA acquirente, è presumibile ritenere che in caso di utilizzo contemporaneo di più mezzi il soggetto IVA debba dotarsi di più carte di pagamento per l'esercizio della detrazione.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Fabio Pavan